




Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Ufficio XI - Registro delle Imprese Ex DGVNT

Ministero Sviluppo Economico
Dipartimento Regolazione Mercato
USCITA - 16/07/2009 - 0064641
Struttura : DG Vigilanza e Normativa Tecnica

ALLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
67100 L'AQUILA
Alla cortese attenzione del Conservatore
Dott. Sandro Giuseppe Tarola



per conoscenza:

ALL'ING. PAOLO DE SANTIS
PRESIDENTE DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI
Via Monte Sirente 1/A - località Vallepretara
67100 L'Aquila

Oggetto: Richiesta parere su Decreto Ministeriale n.37 del 22 gennaio 2008.

Si fa riferimento alla lettera n.4296 del 17 giugno 2009 con la quale la S.V. ha presentato a questo Ministero un quesito in materia di impiantistica, di cui al D.M. 37/2008.

In particolare è stato chiesto se l'incompatibilità prevista dall'art.3, comma 2 (tra responsabile tecnico di un'impresa e ogni altra attività lavorativa continuativa) debba essere applicata anche ad un professionista ingegnere, esercente la libera professione.

Al riguardo, pur nell'autonomia decisionale e procedimentale di codesta Camera, si è del parere che l'articolo di cui sopra, in cui è previsto che la qualifica di responsabile tecnico sia incompatibile con ogni altra attività lavorativa continuativa, voglia esprimere la necessità che la qualifica non possa in nessun caso essere attribuita a coloro che, per scelta professionale, non decidano di svolgere a tempo pieno una delle attività disciplinate dal decreto in parola, tenuto conto della responsabilità che risultano a carico del responsabile tecnico in seno ad una società di impiantistica.

Pertanto, tenuto conto delle riflessioni sopraesposte non si può non rilevare come la qualifica di responsabile tecnico sia incompatibile con tutte le attività lavorative che assorbono, anche solo in minima parte, l'impegno giornaliero di un/a singolo/a lavoratore/trice.

Cioè non è essenziale che il soggetto non svolga una qualsivoglia attività lavorativa (come, ad esempio, quella di ingegnere), poiché l'unica discriminante (che spetta a codesta Camera

Richiesta parere della CCIAA AQ
su d.m.37-2008-17.6.2009

Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma
tel. +39 06 4705 5332/5307 - fax +39 06 483691
e-mail marco.maceroni@sviluppoeconomico.gov.it
paolo.maiozzi@sviluppoeconomico.gov.it
www.sviluppoeconomico.gov.it



verificare) è che tale attività non sia continuativa, cioè tale da impedire il pieno e totale coinvolgimento del responsabile tecnico nell'attività di impresa,

Si rappresenta, inoltre, che il ruolo di responsabile tecnico non può essere affidato ad un libero professionista - in qualità di consulente esterno -, poiché il comma 5 dell'art. 3 del d.m. in parola prevede il possesso del requisito professionale in capo all'impresa.

Pertanto va salvaguardata l'esistenza di un rapporto stabile e continuativo tra l'impresa e il suo responsabile tecnico, escludendo, quindi, la possibilità che tale incarico venga assunto da un professionista che rimanga esterno all'impresa.

IL DIRETTORE GENERALE
(*Gianfrancesco Vecchio*)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'G. Vecchio', written in a cursive style.